



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, il quale dispone, per le concessioni demaniali marittime rilasciate con licenza, che il capo del compartimento marittimo può richiedere al concessionario il versamento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza e l'articolo 54 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che prevede la prestazione della cauzione quando vengano date in concessione cose di pertinenza dello Stato;

VISTE le note in data 12 giugno 1995 e 3 novembre 1995, con le quali la Federazione Italiana Balneari e la Federazione Italiana Concessionari Demaniali chiedono che sia garantita la parità di trattamento tra organizzazioni sindacali di categoria, consentendo alle stesse Federazioni di provvedere affinché la cauzione, per tutti i propri associati, possa essere prestata mediante il rilascio di una unica fidejussione bancaria o di una unica polizza assicurativa da parte di un istituto di credito o di una impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n.348, per una globale copertura rispettivamente di di lire 1.500 e 500 milioni;

RITENUTO opportuno utilizzare le disponibilità delle predette Federazioni a porre in essere un sistema di prestazione di garanzia per una pluralità di concessionari e per i predetti importi di lire millecinquecento e cinquecento milioni, ritenuti attualmente congrui ed integrabili a richiesta dell'Amministrazione Marittima;

VISTO il proprio decreto in data 14 luglio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 18 ottobre 1989 al Reg. n. 11 Marina Mercantile, foglio n. 259- con il quale tale facoltà è stata riconosciuta ad Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Balneari;

CONSIDERATA la necessità di modificare il citato decreto che è sostituito dal presente, a seguito della modifica della denominazione del precedente sindacato in S.I.B.-Sindacato Italiano Balneari;

./.
8

D E C R E T A

ART. 1

1. La garanzia dell'adempimento degli obblighi risultanti dalle licenze di concessione demaniale marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e dell'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per i concessionari associati al S.I.B.-Sindacato Italiano Balneari, alla F.I.B.A.-Federazione Italiana Balneari ed alla FEDICOD -Federazione Italiana Concessionari Demaniali-, è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348.

2. La qualità di "concessionario associato" è comprovata mediante l'inserzione in apposito elenco dei concessionari a favore dei quali opera la garanzia che, su conforme ed esplicita dichiarazione del fidejussore, istituto bancario o impresa di assicurazione, costituisce parte integrante della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa.

3. Ogni integrazione dell'elenco per nuove associazioni è comunicato all'Amministrazione da parte del fidejussore, istituto bancario o impresa di assicurazione.

4. La cancellazione dall'elenco stesso non è opponibile all'Amministrazione se non sia intervenuto il preventivo nulla osta allo svincolo della garanzia.

5. La qualità di "concessionario associato", in attesa dell'inserzione nell'elenco indicato al comma 2., è comprovata dalla copia della domanda di adesione al S.I.B. alla F.I.B.A. o alla FEDICOD sulla quale l'organizzazione sindacale interessata appone il proprio timbro a secco in segno di accettazione. Tale documento, controfirmato dal fidejussore istituto bancario o impresa di assicurazione, è inoltrato all'Amministrazione.

6. L'elenco di cui al comma 2 ovvero la documentazione di cui al comma 5, è vincolante per il fidejussore, istituto bancario o l'impresa di assicurazione.

ART. 2

1. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa contengono apposita clausola relativa alla formale rinuncia, da parte del fidejussore, istituto bancario o impresa assicuratrice, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonchè l'impegno del fidejussore stesso a versare la somma richiesta dall'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, nei limiti dell'importo garantito.

ART. 3

1. L'intendimento del fidejussore, istituto bancario o impresa di assicurazione, di non rinnovare la garanzia alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, è comunicato all'Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della garanzia per consentire la costituzione, da parte dei concessionari, di forme alternative di garanzia.

2. In assenza di tale comunicazione la garanzia è rinnovata automaticamente per un periodo uguale a quello della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa in scadenza.

ART. 4

1. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 712 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, contengono l'autenticazione della firma del fidejussore nonchè l'attestazione relativa alla facoltà di questi di impegnare legalmente l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione.

ART. 5

1. Il valore delle garanzie è stabilito, per l'anno 1996, in Lit. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) per gli associati al S.I.B. e alla F.I.B.A. ed in Lit. 500.000.000 (cinquecentomilioni) per gli associati alla FEDICOD, e rimane invariato anche se diminuisce il numero degli associati.

2. Per gli anni successivi il valore delle garanzie è incrementato con decreto del Titolare della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, in presenza di un numero di nuove iscrizioni tale da incidere, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, sul valore della garanzia.

3. Con il medesimo decreto di cui al precedente punto 2. e fermo restando l'eventuale incremento ivi previsto, si provvede all'incremento del valore della garanzia in proporzione diretta alla media delle variazioni percentuali verificatesi negli indici ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e dei "prezzi praticati dai grossisti" riferiti al mese di settembre rispetto al mese di settembre dell'anno precedente.

ART. 6

1. La garanzia si intende reintegrata nel suo importo originario in caso di una sua riduzione a seguito di eventuali richieste avanzate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 LUG. 1990



Per copia conforme
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE XVII
Dot. Antonio MAROLITANO

I L M I N I S T R O